

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 8 settembre 2014 - n. 58 Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche in relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione, di cui alle ordinanze commissariali n. 15 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013, n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 dell'11 dicembre 2013 e n. 45 del 17 aprile 2014

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA

Viste:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati.

Visti altresì:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 che, in attuazione dell'art. 2, comma 2°, del succitato d.l. 74/2012, ripartisce le risorse del Fondo di cui al punto precedente tra le Regioni interessate;
- il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale convertito con legge n. 11 dell'1 febbraio 2013;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 riportante l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;
- il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013.

Viste inoltre le precedenti ordinanze commissariali:

- n. 15 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esito B - C)»;
- n. 20 del 19 giugno 2013 «Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 15 del 20 febbraio 2013 recante Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente ina-

gibili (Esito B - C)»;

- n. 24 del 22 luglio 2013 «Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure ed i termini per la richiesta a far data dal 1° ottobre 2013, del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;
- n. 29 del 18 settembre 2013 «Proroga dei termini per la presentazione delle domande volte all'assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esiti B - C - Esito E0, E1, E2, E3) per interventi già iniziati in data antecedente all'11 marzo 2013»;
- n. 34 dell'11 dicembre 2013: «Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino degli edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche in relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione, di cui alle ordinanze commissariali n. 15 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 24 del 22 luglio 2013»;
- n. 45 del 17 aprile 2014 «Disposizioni relative ai termini di presentazione della documentazione di cui all'art. 4 dell'ordinanza 34 dell'11 dicembre 2013»;

Considerato che la sopra richiamata ordinanza commissariale n. 34 dell'11 dicembre 2013, all'articolo 3 individua, nel 30 settembre 2014 il termine per il deposito delle domande di contributo per gli interventi di riparazione e ripristino immediato di cui all'ordinanza 15/2013 e s.m.i. purchè il richiedente abbia inviato apposita istanza al Comune nei termini e nei modi previsti dall'art. 3 stesso ed inoltre, al comma 3, prevede che il mancato rispetto di detto termine comporta la decadenza automatica dal contributo;

Rilevato che il processo di presentazione delle domande di contributo evidenzia la necessità di un ulteriore lasso temporale e quindi di una proroga dei termini.

Ravvisata la conseguente necessità di adeguare i termini stabiliti dall'ordinanza 34/2013, articolo 3, relativamente alle prescrizioni temporali per il deposito delle domande di contributo per gli interventi di riparazione e ripristino immediato di cui all'ordinanza 15/2013 e s.m.i. nonché per le previsioni di decadenza relative;

Ravvisata inoltre l'ulteriore conseguente necessità di adeguare i termini stabiliti dall'ordinanza n. 24/2013 per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione, alla luce delle proroghe dei termini previste per le domande di contributo a valere sulle ordinanze n. 15/2013;

DISPONE

1. Il termine del 30 settembre 2014 previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, dell'ordinanza n. 34 dell'11 dicembre 2013 è modificato nel nuovo termine del 31 dicembre 2014.

2. La scadenza prevista all'articolo 7, lettera a) dell'ordinanza n. 24 del 22 luglio 2013 è modificata nel 31 dicembre 2014.

3. Di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il Commissario delegato
Roberto Maroni